

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

**ART. 1** Gli Avvocati iscritti all'Albo Circondariale che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne dichiarazione scritta da presentare personalmente al Segretario del Consiglio, che la controfirma, entro e non oltre il 30 Dicembre dell'anno precedente le elezioni forensi. Nel caso di elezioni straordinarie la candidatura è presentata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

Possono candidarsi tutti gli iscritti agli albi salvo preclusioni stabilite dalla legge.

**ART. 2** Il Segretario del Consiglio, raccolte e numerate tutte le dichiarazioni, procede alla redazione e affissione di avviso recante l'indicazione in ordine alfabetico degli Avvocati disponibili a rivestire l'incarico di Consigliere dell'Ordine.

Nell'avviso l'indicazione è accompagnata dall'avvertenza secondo cui tutti gli iscritti agli Albi di Torino sono eleggibili salve le preclusioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

L'avviso è affisso entro il 10 gennaio nella bacheca dell'Ordine e nel caso di elezioni straordinarie almeno venti giorni prima della convocazione assembleare.

**ART. 3** Possono essere formate liste predisposte con nominativi di candidati come sopra disponibili.

Tali liste, sottoscritte dai candidati ivi inseriti, sono depositate nella Segreteria dell'Ordine entro e non oltre il 15 gennaio ovvero 10 giorni liberi prima della data di convocazione nel caso di elezioni straordinarie.

**ART. 4** I nominativi dei candidati e le eventuali liste in "facsimile" sono comunicati a cura della segreteria ai singoli colleghi iscritti agli albi con lettera recante le date di convocazione delle assemblee, delle votazioni, e ogni altra utile notizia e spediti entro e non oltre il 22 gennaio per le elezioni ordinarie, e lo stesso giorno del deposito per le elezioni straordinarie.

**ART. 5** La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consona al decoro e alla dignità professionale. Gli Avvocati potranno segnalare la loro candidatura agli elettori mediante l'invio o la distribuzione di lettere, volantini e con qualsiasi altro mezzo compatibile in ogni caso, con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense.

Gli Avvocati potranno richiedere alla segreteria del Consiglio l'elenco di tutti gli iscritti agli Albi di Torino, risultanti dal "targhettario" previo rimborso delle spese vive.

L'affissione di manifesti di propaganda potrà essere eseguita nei tempi consentiti, solo nelle bacheche mobili predisposte a tal fine dal Consiglio dell'Ordine e negli spazi riservati a ciascun raggruppamento o singolo candidato.

**ART. 6** Le votazioni avvengono esclusivamente a mezzo di schede bianche vistate dal Presidente, in cui l'elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 15, usufruendo delle apposite cabine e delle matite fornite dal seggio elettorale, oppure, nel caso di seggio informatizzato, della apposita cabina del personal-computer e della stampante.

Nella sala seggio elettorale e nelle cabine sono affissi tanto l'avviso di cui all'art. 2, quanto le liste in "fac-simile" di cui all'art. 3, e nel caso di ballottaggio un avviso specifico con il numero di Consiglieri ancora da eleggere ed i nominativi dei candidati che hanno riportato almeno un voto.

I seggi elettorali debbono restare aperti almeno tre giorni consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Non sono ammessi nei giorni di votazione ed in quello che li precede volantini e affissioni di manifesti negli Uffici Giudiziari, così come pure la propaganda elettorale non può avere luogo negli Uffici Giudiziari dove sono insediate le sezioni elettorali.

**ART. 7** Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è garante nei confronti degli iscritti all'Ordine e dei singoli candidati della regolarità delle operazioni elettorali, del corretto svolgimento della propaganda e di quanto altro attiene alle elezioni.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine se candidato, può delegare alla funzione di Presidente del seggio elettorale il componente del Consiglio dell'Ordine più anziano non candidato. In caso di candidatura di tutti i componenti il Consiglio il Presidente può delegare un iscritto all'Ordine.

Il Consiglio designerà, prima dell'inizio delle votazioni i questori, in numero di due, ai quali sarà conferito l'incarico di sorvegliare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e di far osservare le norme di cui agli artt. precedenti. I nominativi dei questori saranno pubblicati in calce all'avviso di cui all'art. 2.

**ART. 8** Il mancato rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti articoli sarà oggetto di valutazioni in sede disciplinare.

**ART. 9** Dopo la prima votazione sarà, a cura della Segreteria, affissa in bacheca una comunicazione del nominativo degli eletti e/o di quelli in ballottaggio con il numero dei voti da ciascuno riportati. L'elenco dei nominativi dei candidati in ballottaggio è affisso anche all'interno dei seggi elettorali.

**ART. 10** Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alla legge elettorale .